

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2012	/136510
DEL	01	/06	/2012

Al Consorzio di Bonifica della Romagna

Via R. Lambruschini, 195
47521 Cesena (FC)**Oggetto: reiterazione del vincolo espropriativo per opere di interesse nazionale**

Si risponde al quesito trasmesso via mail dal Consorzio di Bonifica della Romagna con cui si chiedono chiarimenti circa il procedimento da seguire per reiterare un vincolo espropriativo apposto con un atto diverso dal piano urbanistico, cioè con decreto ministeriale conseguente al perfezionamento dell'intesa Stato Regioni.

Nel caso in questione il vincolo apposto in data 22 settembre 2006 risulta decaduto il 22.9.2011 per cui occorre il rinnovo del vincolo espropriativo per dichiarare la pubblica utilità delle opere e dare corso all'affidamento dei lavori.

La l.r. 37 del 2002 non prescrive che il procedimento di reiterazione del vincolo debba essere identico a quello che ha dato luogo alla originaria apposizione, sicché il vincolo posto con un atto diverso dal piano urbanistico può essere reiterato sia con procedimento ordinario di variante al piano urbanistico che con il diverso procedimento con cui fu inizialmente apposto.

Infatti l'art 13, comma 3, di detta l.r. stabilisce che il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta, innanzitutto attraverso uno degli atti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, ovvero attraverso variante al POC e attraverso accordi, conferenze, intese, ecc.

Si ritiene inoltre che non sia preclusa la possibilità di usare l'art. 16-bis della l.r. 37 ove nel caso di specie l'intervento da realizzare si configuri in una delle ipotesi di "opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica" previste al comma 4 dello stesso articolo.

Ove non fosse utilizzabile il procedimento di cui all'art. 16-bis, occorre valutare quale dei due procedimenti citati all'art. 13 sia più veloce, ritenendosi comunque entrambi applicabili.

Nel caso di variante urbanistica si tratta di modificare solo lo strumento del Comune di Cesena, cioè il PRG attraverso la variante specifica prevista nell'art. 15, comma 4, lettera a), della l.r. 47 del 1978. Il procedimento è definito dall'art. 21 della l.r. 47 del 1978 con acquisizione delle osservazioni della Provincia. I tempi minimi sono dettati dal rispetto

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bolognatel 051.527.6979
fax 051.527.6019aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it
aaggprogrammazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

delle fasi di deposito, per la raccolta delle osservazioni dei soggetti interessati dall'espropriazione, che si possono quantificare in 60 giorni (artt. 9 e 10 della l.r. 37 del 2002).

Si sottolinea che ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera e) della l.r. 20 del 2000 detta variante non necessita di valutazione ambientale.

A ciò occorre naturalmente sommare il tempo non definito per l'istruttoria delle osservazioni, per la predisposizione degli atti deliberativi e per l'attività amministrativa relativa alle necessarie comunicazioni.

Questo procedimento risulta essere quello più gestibile in quanto coinvolge principalmente il Comune.

Infatti il ricorso all'intesa Stato-Regione di cui al DPR 383 del 1994 prevede la partecipazione di vari enti.

Il ricorso all'intesa comporta che l'istanza del rinnovo sia inviata dal Consorzio al Provveditorato interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche.

Il Provveditore chiede alla Regione l'intesa e il Consorzio ai sensi dell'art. 6-bis della l.r. 37 del 2002 provvede a comunicare ai proprietari delle aree soggette ad esproprio l'avvio del procedimento. I proprietari dispongono di 60 giorni dalla data della comunicazione per visionare il progetto delle opere e presentare osservazioni.

La Giunta regionale delibera l'intesa, sentito il Comune di Cesena (è evidente che occorre il parere comunale circa la conformità delle opere al piano perché anche se le stesse risultano tracciate nelle tavole del piano regolatore comunale, per effetto dell'art. 13, comma 2, della l.r. 37 del 2002, la previsione urbanistica è da considerare decaduta insieme al vincolo preordinato all'esproprio).

L'intesa è deliberata dalla Giunta entro 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione statale (art. 2 del DPR 383/94), ma il termine è ordinatorio e non tiene conto del tempo necessario all'esame e delle osservazioni presentate dai proprietari.

Occorre infine un nuovo decreto del ministero di conclusione del procedimento.

In secondo luogo si evidenzia che nel caso in questione l'intesa non è preordinata all'approvazione di un progetto e alla localizzazione di opere e nemmeno alla loro modifica, quindi il procedimento dell'intesa sarebbe usato per un fine diverso da quello previsto dalle norme che lo regolano.

Cordiali saluti

RV

Dott. Giovanni Santangelo